SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

(123ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione dei ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio » **(1745-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1764
LEPORE, *relatore* 1764

« Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri enti parastatali e di diritto pubblico » **(2258)** (*D'iniziativa dei deputati Di Nardo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 1768
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 1768

« Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 » **(2278)** (*D'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri*) (*Approvato dal la Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1767, 1768
CARELLI 1768
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 1767, 1768
LEPORE, *relatore* 1767

« Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90 » **(2417)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1762, 1763
LEPORE, *relatore* 1762

« Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni » **(2344)** (*D'iniziativa dei deputati Cocco Maria ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1761, 1762
BATTAGLIA 1762
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 1762
MOLINARI, *relatore* 1761
NENNI 1762

« Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63 » (**2462**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE, *relatore* . . *Pag.* 1756, 1758, 1760
BATTAGLIA 1758
BUSONI 1757
CARELLI 1757
FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo* 1758
GIANQUINTO 1756, 1758

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Turchi è sostituito dal senatore Franza.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Carelli, Indelli e Tessitori.

Intervengono i Ministri per i rapporti tra Governo e Parlamento Codacci Pisanelli, di grazia e giustizia Bosco e del turismo e dello spettacolo Folchi ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio del Consiglio dei ministri Giraudo e per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi e Lombardi.

P I C A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63 » (2462) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio 1962-63 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, e di cui brevemente riepilogherò l'*iter*, indicandone poi, per sommi capi, le finalità.

È stato presentato all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge riguardante il riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate, senonchè, ad un certo punto, avendo i colleghi dell'altro ramo del Parlamento constatato che il problema era vasto e complesso ed era necessario procedere ad un esame approfondito della questione, si è ritenuto opportuno procedere alla approvazione di un disegno di legge di contenuto molto più limitato. Tale disegno di legge è ora sottoposto al nostro esame. Esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 stabilisce che lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo; l'articolo 2 stabilisce che alla ripartizione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro del turismo e dello spettacolo; l'articolo 3, infine, contiene l'indicazione dei mezzi di copertura occorrenti alla attuazione del disegno di legge.

Ritengo che in questi limiti il disegno di legge possa senz'altro essere approvato. Debbo, tuttavia, esprimere il mio voto personale affinchè sia data concreta e rigida attuazione al princìpio secondo il quale, nella impostazione dei bilanci, come nelle spese, gli enti e le istituzioni beneficiari del contributo debbono tenere nel dovuto conto la esigenza di non travalicare in alcun caso i limiti degli stanziamenti.

G I A N Q U I N T O . Certe volte si determina un caso di necessità, particolarmente quando il contributo è insufficiente!

P R E S I D E N T E , *relatore.* È inutile allora stabilire dei contributi!

B U S O N I . Le considerazioni ora fatte dal nostro Presidente, quale relatore del presente disegno di legge, ci trovano pienamente consenzienti in linea di principio; però non possono che rientrare in quella necessità, che più volte è stata sottolineata, di avere finalmente una nuova legge che riguardi il teatro lirico, che sia comprensiva delle sue necessità, che possa andare incontro alle possibilità di vita, se non di sviluppo, degli enti lirici e del teatro lirico e che sia tale da soddisfare tutte quelle esigenze di riordinamento dell'attività degli enti lirici e di effettiva funzionalità degli stessi che da tanti anni ormai, anche in sede parlamentare, sono state prospettate.

Ora, per quanto si riferisce particolarmente a questo disegno di legge, dobbiamo rilevare che, ancora una volta, invece di un disegno di legge organico e definitivo, si tratta di un provvedimento di emergenza che non è sufficiente a coprire neppure quelle che sono le necessità attuali degli enti lirici. Invero, vorrei domandare all'onorevole Ministro se con il provvedimento in esame siamo sicuri di coprire i disavanzi attuali degli enti lirici o per lo meno di far fronte alle loro necessità fino alla data di scadenza di questa legge. Io credo di no. D'altra parte sono ancora in vigore le vecchie leggi e credo che questo sia un inconveniente cui dovremo sottostare ancora per lungo tempo, se non si deciderà di risolvere il problema seriamente.

Rilevo, soprattutto, che con il presente disegno di legge si provvede, in un determinato e limitato modo, unicamente per quanto si riferisce alla stagione in corso. E come si provvede? In via straordinaria, con un canone straordinario che la R.A.I.-TV deve corrispondere sui proventi lordi del 1962. Da questa fonte dovrebbero essere erogati maggiori fondi per il teatro, fondi che, peraltro, non potranno essere mai sufficienti per la vita degli enti lirici e assimilati; anche per questo esercizio, quindi, rimarranno notevoli disavanzi che dovranno essere colmati.

Aveva ragione il nostro Presidente quando affermava che gli enti lirici debbono impegnarsi a non spendere più di quanto viene loro elargito, ma ritengo che nel disegno di legge definitivo dovremo considerare quanto è necessario agli enti per vivere senza rimanere perennemente in *deficit*.

Già altra volta ho fatto presente l'opportunità di estendere quello che un tempo era l'obbligo della R.A.I.-TV, e cioè di elevare la percentuale che deve essere corrisposta, sull'ammontare degli abbonamenti, per il teatro.

Ritengo che questo provvedimento potrebbe essere tranquillamente preso; e così, senza aggravio per l'erario, sarebbe possibile avere i proventi necessari a mantenere il teatro lirico e a provvedere anche al teatro di prosa, riparando in parte, come in altra occasione ho detto, a quella concorrenza che la Radiotelevisione fa al teatro lirico e a quello di prosa pagando profumatamente gli attori che lavorano per essa.

Ora, mentre daremo il nostro voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, perchè in qualche modo, sia pure limitatamente, va incontro alle necessità degli enti, tuttavia, poichè lo riteniamo insufficiente e, lo dobbiamo constatare, anche molto parziale e limitato per quanto riguarda gli effetti che si arrestano (come ho rilevato) alle provvidenze per questa stagione e non vanno oltre, torno a ribadire la necessità che il Parlamento affronti una buona volta il disegno di legge sulla regolamentazione del teatro lirico e del teatro di prosa e si abbia così una disciplina legislativa tale per cui possa essere assicurata l'attività di questi enti e possa essere assicurato all'arte, nel nostro Paese un dignitoso e adeguato trattamento.

C A R E L L I . Sono anch'io del parere che il presente disegno di legge debba essere approvato. Esso rappresenta un primo passo, per nulla trascurabile, verso la definitiva regolamentazione.

Debbo fare una raccomandazione all'onorevole Ministro e cioè di non lasciare troppa libertà agli enti in questione, nel senso che possano dare ai direttori artistici l'iniziativa di organizzare gli spettacoli assumendo direttamente personale; a tale proposito ricordo l'ultimo incidente verificatosi a Mi-

lano, che non è purtroppo il solo. I direttori artistici sono liberi di assumere personale e di ingaggiare alcuni elementi, indipendentemente dall'intervento dei Presidenti degli enti lirici. È necessario modificare il regolamento degli enti in modo che siano i Presidenti ad esser responsabili della assunzione degli artisti, indipendentemente dalla volontà dei direttori, ai quali rimarrebbe la facoltà di protestare gli artisti, a danno degli artisti medesimi. Questi arbitrî debbono essere eliminati. Molte volte le spese degli enti vanno ad di là degli stanziamenti appunto per accordi stretti al di fuori degli Enti stessi e per le somme che si debbono elargire, onde assicurarsi la prestazione di artisti di notevole fama, ma che come valore potrebbero essere considerati alla stregua di altri artisti, non ancora molto in vista nell'ambito della professione.

È per queste ragioni, onorevole Ministro, che, mentre non posso non compiacermi per la presentazione del disegno di legge in discussione, debbo insistere perchè vengano modificati i regolamenti degli enti, che contengono, purtroppo, la clausola che lascia liberi i direttori artistici di assumere personale lirico di loro gradimento.

G I A N Q U I N T O . Credo che il disegno di legge non rechi motivi di compiacimento; esso dà, anzi, a mio giudizio, motivo per una ulteriore e vigorosa protesta nei confronti del Governo, che ancora una volta viene meno ad una precisa e categorica promessa, anzi viene meno ad un categorico impegno, quello cioè di presentare un provvedimento di legge organico che regolamenti tutta la vita degli enti lirici e non soltanto agli effetti del finanziamento, ma proprio dell'ordinamento giuridico, esattamente allo scopo di eliminare, tra l'altro, quegli errori e quegli abusi testè lamentati dal senatore Carelli. Sono passati non solo dei mesi, ma addirittura degli anni e il Governo non ha adempiuto e non adempie a questo suo impegno. Inutilmente è stata celebrata in Italia la giornata nazionale degli enti lirici e con unanimità si è reclamata una apposita legge ed anche un finanziamento adeguato per sostenere la vita del teatro lirico-sinfonico, ossia la vita di uno degli istituti culturali del nostro Paese! All'ultimo momento, infatti, ci si presenta un provvedimento stralcio, idoneo non già ad assicurare la vita degli enti, ma ad elargire ad essi la carità!

È stato calcolato, con giudizio unanime, che il fabbisogno minimo degli enti lirici e sinfonici italiani è di circa 7 miliardi e mezzo (tenuto conto anche dei contributi degli enti locali), mentre il presente disegno di legge non solo si mantiene nei limiti di 5 miliardi, ma lascia tutto il resto così com'è, con quegli arbitrî che ha denunciato il senatore Carelli e, soprattutto, con quegli oneri gravissimi che incombono sui Comuni. Noi, per esempio, a Venezia — voi non avete mai dimostrato di avere particolari simpatie per l'ente autonomo « La Fenice » — abbiamo votato, poco tempo fa, un mutuo di 400 milioni per mettere l'ente autonomo in condizioni di colmare in parte il *deficit* esistente. Con il presente disegno di legge non si reca alcun aiuto definitivo al nostro ente, come neppure a tutti gli altri enti.

Noi daremo il nostro voto favorevole al disegno di legge in discussione, con grande amarezza, perchè ancora una volta i problemi di fondo della disciplina del teatro lirico e sinfonico italiano, i problemi di fondo di un nuovo ordinamento della vita di questi enti autonomi, rimangono sospesi e rinviati a chi sa quando.

Il nostro voto è comprensivo anche di questa reiterata protesta.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto di sua competenza.

B A T T A G L I A . Condivido in buona parte le argomentazioni esposte dai senatori Busoni e Gianquinto, tuttavia dichiaro che darò il mio voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, con l'augurio che il settore venga veramente e seriamente regolamentato.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non posso accettare le critiche mosse al Governo, per la semplice ragione

che un provvedimento organico concernente gli enti lirici è stato approvato dal Consiglio dei ministri circa un anno e mezzo fa, anche se poi non è stato presentato immediatamente al Parlamento, in quanto era sorto il problema, molto grave, della copertura.

Ha ragione il senatore Carelli quando afferma che il presente disegno di legge rappresenta un notevole passo avanti, perchè, allo stato degli atti, il contributo che esso prevede rappresenta il massimo che è stato possibile ottenere. Riconosco che l'entità di questo contributo non è adeguata, per più ragioni, alle esigenze attuali (il costo della vita è notevolmente aumentato negli ultimi tempi) ma, ripeto, tale contributo rappresenta il massimo che si è potuto fare.

La situazione degli enti lirici non è provocata soltanto da un difetto di organizzazione degli enti stessi e da una errata politica dei prezzi; va rilevato, invece, innanzitutto, che il numero degli spettatori della lirica, paganti, non assurge a cifre confortanti, con l'eccezione di una sola città, che ho il dovere di additare all'ammirazione di questa Commissione e del Paese, Milano. Milano dà l'83-85 per cento di spettatori paganti, mentre vi sono delle città che non arrivano neppure al 33 per cento.

La Radiotelevisione italiana si è sempre opposta al pagamento del contributo previsto in questo disegno di legge, con tutti i mezzi, prima in sede di trattative dirette con il mio Ministero e poi con il Ministero delle finanze, nonostante che la relativa convenzione fosse appoggiata anche dai Ministri che sulla R.A.I.-TV esercitano la loro vigilanza (il Ministero delle poste e il Ministero delle partecipazioni statali); solo all'ultimo momento ha deciso di contribuire ed esclusivamente per l'esercizio in corso; non ha mai voluto sentir parlare di un impegno continuativo.

È la prima volta che si stanziano cinque miliardi per la lirica e mi auguro che sia possibile ottenere, anche per il futuro, lo stesso stanziamento

Dirò subito che, se fossi il successore di me stesso, strutturerei diversamente il disegno di legge preparato un anno e mezzo fa, perchè certamente bisognera chiamare gli enti locali e anche il costituendo ente regione, che potrebbe avere una grande parola da dire, a dare contributi e a compiere sforzi, anche di propaganda, di diffusione, onde evitare che la lirica viva totalmente a carico dello Stato e di alcuni enti locali benemeriti. Non tutti, infatti, seguono l'esempio luminoso della splendida Venezia. Ho voluto ricordare queste cose anche per rispondere a coloro che mi hanno fatto colpa di non applicare disposizioni più severe. Io posso soltanto applicare le leggi in vigore.

L'episodio di Milano ha la sua importanza, il suo significato, ma è certo che con il disegno di legge che avevo predisposto tutto il problema della sistemazione strutturale e organizzativa degli enti era, in certo modo, avviato a soluzione e con qualche modificazione poteva rappresentare già un provvedimento valido.

Per rispondere ai rilievi formulati dal senatore Carelli, debbo dichiarare che, in verità, negli enti lirici maggiori è diffusa ormai la convinzione che tanto lo Stato pagherà, e, quindi, i nostri stanziamenti vengono spesi ancora prima che siano erogati. Ora, è necessario che gli enti misurino le proprie possibilità, anche secondo le più luminose tradizioni, a quelle che sono le disponibilità reali e non cerchino di fare il passo più lungo della gamba! Sono gli stessi sindacati a denunciare gli abusi e gli sperperi degli enti lirici!

Di fronte al bilancio che ieri è stato approvato, non vedo alcuna prospettiva di aumentare lo stanziamento di 5 miliardi; mi auguro che il mio successore riesca a farlo, ma mi rallegrerei se esso riuscisse, per il prossimo esercizio, a consolidare l'attuale stanziamento.

Dobbiamo cercare, soprattutto, di suscitare un maggior favore delle masse, anche popolari, intorno al teatro lirico e soprattutto di portare ordine nell'amministrazione degli enti. La sola difesa che possono avere gli enti nei confronti del Ministero e del Governo è quella di chiedere che sia loro precisata, una buona volta, la somma sulla quale possono contare. Io speravo di poterlo dire con questo disegno di legge.

Che poi sia opportuno pensare ad una riforma strutturale con i teatri divisi in categorie, questo non saprei dirlo, nè vorrei dirlo in alcun modo in questa sede. Che si possa, inoltre, pensare ad una struttura diversa degli ordinamenti interni degli enti che addossi una responsabilità ben definita agli amministratori; che si possano fare più grosse economie e una grande politica di pubblico; che si possa, infine, impostare una diversa politica dei prezzi, questo non è impossibile; però mi si deve dare atto che in questo esercizio, la lirica maggiore, per la prima volta, ha 5 miliardi a disposizione. Non basteranno, ma certamente rappresentano un passo avanti verso lo stanziamento della maggiore cifra occorrente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A favore degli enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonchè dell'istituzione lirica concertistica: « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 — in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, numero 538, e successive disposizioni — un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla ripartizione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Ciascun ente iscriverà l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione, in apposito capitolo denominato « contributo dello Stato ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si farà fronte:

per lire 2 miliardi 350 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62;

per lire 650 milioni mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso;

per lire 2 miliardi dall'entrata di pari importo, derivante da un canone straordinario da corrispondersi dalla società R.A.I.-Radio televisione italiana sui proventi effettivi lordi dell'esercizio 1962 della Società medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cocco Maria ed altri: « Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni » (2344) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cocco Maria, Andreucci, Berloffa, Bianchi Fortunato, Bontade Margherita, Breganze, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Gennai Tonietti Erisia, Gotelli Angela, Guerrieri Emanuele, Helfer, Jervolino Maria, Martino Edoardo, Migliori, Savio Emanuela, Scarascia, Titomanlio Vittoria e Valiante: « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, a quindici anni dall'entrata in vigore della Costituzione e malgrado le norme precettive di essa (articoli 3 e 51), è noto che la legge, riferentesi alle capacità giuridiche, della donna, ancora vigente in Italia, è quella del 17 luglio 1919, n. 1176, con il relativo regolamento emanato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Nella prima si legge, all'articolo 7, che « le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e potestà politiche ». Questa la limitazione, che con il presente disegno di legge si vuole abrogare.

Di fatto — come nella lettera e nello spirito della Costituzione — i motivi di presunta incapacità nell'esercizio di diritti e di potestà politiche sono pienamente superati dalla donna italiana, talchè resta ancora più stridente il contrasto tra la presenza effettiva della donna nel legislativo e nell'esecutivo e la di lei esclusione — in nome di presunte incapacità — da determinate carriere amministrative o da alcune mansioni nello sviluppo di esse.

Nello stesso ambito del potere giudiziario la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, che consacra come obbligatoria la presenza della donna quale componente privato dei Tribunali e Sezioni d'appello per i minorenni e ne prevede la presenza nelle Corti di assise di primo grado e d'appello (in queste limitatamente), conferma la piena capacità della donna in ordine all'attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. La stessa sentenza del Consiglio di Stato in merito della dottoressa Oliva, di alcuni anni or sono, ha riconosciuto incostituzionale l'esclusione della candidata, e quindi di altre concorrenti, dal concorso per l'accesso alla carriera di consigliere di prefettura.

Dalla lettura dei resoconti dei lavori preparatori della Costituente, dalle considerazioni suddette e da una rapida inchiesta nel Paese, resta oggi affermata quella pienezza di dignità sociale per cui le donne, quali cittadine, eguali agli uomini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione), possono accedere a tutte le categorie, ruoli e carriere dello Stato, degli enti pubblici e parastatali, in tutti i gradi dello svolgimento di esse, ferma restando (come per gli uomini) l'opportunità che nella attribuzione degli uffici venga tenuto conto delle particolari loro attitudini, per un migliore rendimento.

Ed affinchè il disegno di legge in discussione non venga ritenuto come una indiscriminata richiesta di accesso a tutte le carriere, l'articolo 1 conferma la particolare regolamentazione che corpi speciali organizzati dallo Stato esigono: con riferimento, per esempio, alla polizia femminile ed all'eventuale inquadramento della donna in servizi speciali dell'esercito. Non si vede neanche l'opportunità di norme restrittive della possibilità, per le donne, di sviluppare una completa carriera di segretarie comunali (relazione Mortara, regio decreto-legge 4 gennaio 1920). Per cui oggi si è interamente convinti che la donna italiana, accedendo alle carriere in condizione di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51 della Costituzione) saprà dimostrare ancora una volta serenità, equilibrio, preparazione e consapevolezza di giudizio; saprà dare l'apporto della sua personalità.

Comunico che la Commissione di giustizia ha espresso il seguente parere:

« La 2ª Commissione permanente per quanto di sua competenza esprime in genere parere favorevole. Propone, però, che l'articolo 1 del disegno di legge sia modificato in questo senso: rinviare a successiva norma da inquadrarsi nella riforma dell'ordinamento giudiziario l'ammissione delle donne alla Magistratura. In questa occasione la Commissione fa proprio il motto: chi onora la donna onora se stesso ».

Ritengo non sia consigliabile apportare emendamenti, ma che sia invece opportuno approvare il disegno di legge nel testo sottoposto al nostro esame.

N E N N I . Credo non ci sia nulla da aggiungere alla relazione del senatore Molinari e non ci resti che approvare il disegno di legge senza apportare alcuna modifica.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo ebbe già occasione, in sede di I Commissione della Camera dei deputati, di esprimere alcune riserve circa determinati servizi speciali, ad esempio circa l'arruolamento delle donne nelle Forze armate, nei ruoli speciali; tuttavia si rimette alla decisione del Senato.

Noi riconosciamo i diritti di parità assoluta della donna, sanciti dalla Costituzione, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare il problema della idoneità della donna, in rapporto al sesso, a determinati servizi, che indubbiamente, per la delicatezza della loro natura, per la situazione e l'ambiente in cui si svolgono, esigono una certa prudenza nelle soluzioni da adottare.

B A T T A G L I A . Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge, pur facendo mie tutte le riserve espresse dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

(*È approvato*).

Art. 2.

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90 » (2417)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E , *relatore.* Il presente disegno di legge mira ad eliminare alcune sperequa-

zioni di trattamento economico degli operai dello Stato derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, in materia di tredicesima mensilita ed a risolvere talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato.

Invero, la tredicesima mensilità è corrisposta a tutti gli operai dello Stato nella misura e secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del citato decreto legislativo, e cioè in base al corrispettivo di 25 giornate di paga, atteso che la paga agli operai medesimi va corrisposta per le sole giornate lavorative.

Ad eliminare tale incresciosa situazione provvede l'articolo 1 del presente disegno di legge, in base al quale la tredicesima mensilità viene commisurata ad un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data del 16 dicembre.

La 5ª Commissione finanze e tesoro, sul provvedimento in discussione, così si è espressa:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2417, deve manifestare la sua perplessità in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che dovrebbe, tra l'altro, essere assicurata dalla mancata corresponsione delle paghe agli operai assenti per malattia da parte delle rispettive Amministrazioni dello Stato.

Quanto sopra considerato, questa Commissione, attese le assicurazioni fornite dal Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge, comunica di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, e spero che questa Commissione voglia aderire alle mie conclusioni

P R E S I D E N T E . Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti:

« Detta gratificazione è commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data del 16 dicembre di ogni anno; essa è corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante ».

La locuzione: « o per loro volontà », contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è soppressa.

Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilità relativa agli anni 1961 e 1962.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli operai permanenti, provenienti da una categoria di temporanei, nominati in ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961, ed agli operai permanenti passati ad una categoria superiore od al gruppo dei capi operai durante il medesimo periodo di tempo, ai quali sia stata attribuita nella nuova posizione, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo o nella categoria inferiore, è assegnata, a decorrere dalla data del nuovo inquadramento, la paga di importo uguale od immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, a tale data, se non fossero stati nominati in ruolo ovvero non

fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, numero 324, va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè dell'indennità giornaliera di cui al successivo quinto comma, nelle stesse aliquote previste dai predetti commi per la paga o retribuzione. Essa va considerata, altresì, ai fini del computo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, riguardante il trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione dei ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio » (1745-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dei ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E , *relatore*. Il presente disegno di legge è stato già approvato dalla nostra Commissione ed ora ci viene restituito dalla Camera dei deputati con alcune modifiche agli articoli 5 e 7 e alle tabelle allegate.

Con l'emendamento apportato all'articolo 5 si è stabilito che prima di indire i concorsi previsti dall'articolo 4 per il personale di cui alla tabella *B*), dovrà essere bandito un concorso nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, e ciò per meglio selezionare il personale interno che intenda intraprendere una delle due carriere e per dare un trattamento preferenziale ai 40 dipendenti che hanno svolto lodevolmente il servizio presso gli uffici elettorali.

L'articolo 7 è stato modificato in seguito al parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, di cui vi do lettura: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che, a completare le indicazioni di copertura, l'articolo 7 del disegno di legge venga integrato per il richiamo del fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63, sul quale risulta iscritta (parte ordinaria) una posta pari a lire 86,4 milioni per la copertura degli oneri derivanti a carico del predetto esercizio finanziario ». La Commissione bilancio della Camera, ha proposto, pertanto, di sopprimere il primo comma dell'articolo 7 e di modificarne come segue il secondo: « La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86 milioni e 400 mila, sarà coperta a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La Commissione finanze e tesoro del Senato non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza, ed io propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura degli articoli 1, 2, 3 e 4, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

In sostituzione del ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono istituiti i ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge.

Si applicano ai ruoli di nuova istituzione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le carriere esecutive.

Art. 2.

Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, prevista dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve svolgersi su mezzi meccanici, di cui vien fatto uso dal servizio elettorale del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti ai concorsi separati ad una preventiva visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante i concorsi separati, di cui ai precedenti commi, è attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Art. 3.

Gli impiegati appartenenti al ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici istituiti dall'articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

L'inquadramento nell'uno o nell'altro ruolo di nuova istituzione è disposto dal Consiglio di amministrazione del personale, il quale terrà conto anche delle aspirazioni degli interessati.

Art. 4.

Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*, sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, istituito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa.

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge e prima di indire i concorsi previsti dal precedente articolo per il personale di cui all'allegata tabella *B*, dovrà essere bandito un concorso nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella stessa, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo, terzo, quarto e quinto comma, non modificati dalla Camera dei deputati:

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale.

La prova pratica del concorso di cui al primo comma, è quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di età è portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti commi, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Agli impiegati del soppresso ruolo ordinario del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, inquadrati nel ruolo organico di cui all'allegata tabella *B* che superino la prova pratica di cui all'articolo 2 della presente legge e siano stati, previamente, ritenuti in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale, sarà attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

La suddetta norma si applica anche al personale inquadrato nel ruolo organico del personale di archivio, in base al disposto di cui al precedente articolo 4.

La Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere il primo comma dell'articolo 7, di cui vi do ora lettura: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 ».

Metto ai voti la soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 7 che, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è divenuto primo comma:

La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86 milioni 400.000, sarà coperta a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma non modificato dalla Camera dei deputati:

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'allegata tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COPIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Stenografi di 1ª classe . .	60
	Dattilografi di 1ª classe . .	
229	Stenografi di 2ª classe . .	160
	Dattilografi di 2ª classe . .	
202	Stenografi di 3ª classe . .	725
	Dattilografi di 3ª classe . .	
180	Stenografi di 4ª classe . .	
	Dattilografi di 4ª classe .	
157	Stenografi di 5ª classe . .	
	Dattilografi di 5ª classe . .	
	Totale . . .	945

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Do lettura dell'allegata tabella *B* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DI ARCHIVIO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivisti capi	100
229	Primi archivisti	184
202	Archivisti	835
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
		1.119
229	Assistente alla vigilanza +	1
	Totale . . . =	1.120

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 » (2278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Quintieri, Villa Ruggero, Guerrieri Filippo, Nucci, Romano Bartolomeo e Ceravolo Mario: « Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, è ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di effettivo servizio prestato presso gli Enti di provenienza.

Per il riscatto di detto periodo valgono le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in quanto applicabili.

LEPORE, *relatore*. Con il presente disegno di legge si intende ammettere, ai fini del trattamento di quiescenza, a riscatto, il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di provenienza da parte di alcuni ex dipendenti da organizzazioni sindacali e da enti pubblici soppressi. Si tratta di un riconoscimento giusto, e propongo, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è contrario all'approvazione del presente disegno di legge, perchè l'estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 1079 del 28 dicembre 1950 ai dipendenti ordinariamente assunti in ruolo comporterebbe un riconoscimento della continuità del rapporto di impiego o di lavoro a dipendenti da enti di natura diversa, talvolta inquadrati in ruolo dopo più di 15 anni dalla cessazione delle ostilità.

Prego comunque la Commissione di voler rinviare la discussione, per darmi modo di effettuare ulteriori indagini sul provvedimento in esame.

C A R E L L I . Prego il rappresentante del Governo di voler riesaminare il proprio atteggiamento, e di esprimere parere favorevole alla approvazione del presente disegno di legge. Si tratta di un riscatto del periodo di servizio prestato presso enti di diritto pubblico: ed è un riscatto il cui onere grava sul dipendente.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Insisto perchè l'esame del disegno di legge venga rinviato alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Nardo ed altri: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri enti parastatali e di diritto pubblico » (2258) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Nardo, Avolio, Bogoni e Misefari: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri enti parastatali e di diritto pubblico », già approvato dalla Camera dei deputati.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Chiedo il rinvio della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta, per avere modo di effettuare ulteriori indagini.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari